



REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI CAMERALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE

TITOLO I ***Principi generali***

Art. 1 **Premessa**

1. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito Camera, a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i, ed in conformità a quanto previsto nel proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti del settore non-profit, che operano nella circoscrizione territoriale di competenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.
2. Per assolvere tali funzioni, l'Ente camerale, sulla base dei principi di programmazione pluriennale e con riferimento alla relazione previsionale e programmatica di cui alla normativa vigente, inerente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, inserisce annualmente nel proprio Preventivo Economico, anche in sede di aggiornamento dello stesso, un programma di interventi per lo sviluppo economico del territorio di competenza che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, o tramite le proprie Aziende Speciali, o organismi partecipati ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Art. 2 **Criteri generali e finalità**

1. La Camera indirizza il proprio sostegno finanziario a favore di iniziative coerenti con i contenuti della propria programmazione pluriennale ed annuale, con i propri fini istituzionali e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.
2. La Camera, nello stabilire le priorità per la concessione del proprio contributo finanziario, tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - escludere i progetti non conformi agli indirizzi strategici e programmatici dell'Ente;
 - assicurare l'apertura delle iniziative a tutti i soggetti potenzialmente interessati, senza discriminazioni;
 - sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
 - contenere i contributi di modesta entità al fine di poter concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo;
 - dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo locale e strutturale, rispetto ad iniziative di carattere occasionale;
 - preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria, escludendo quelle che abbiano interesse interno alle associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - privilegiare quelle iniziative che abbiano una incidenza diretta e duratura sul sistema economico di competenza;
 - favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;



- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune e di introdurre elementi di innovazione tecnica, economica, commerciale nell'interesse diffuso degli operatori economici;
3. I sostegni economici di cui al presente Regolamento sono concessi nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e in osservanza delle norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità ed accessibilità totale alle informazioni ad essi correlate. Gli stessi sono concessi in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle specifiche prescrizioni derivanti dalla partecipazione dell'Ente ad iniziative finanziate da Programmi comunitari.

Art. 3

Scopo e campo di applicazione

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire, ai sensi della L. n. 241/90 ss.mm.ii., i criteri e le modalità cui la Camera deve attenersi per la concessione di sostegni finanziari e forme di supporto diverse comunque denominate, quali agevolazioni, sussidi, vantaggi di qualunque genere a soggetti pubblici o privati, enti, associazioni ed organismi portatori di interessi e/o in rappresentanza dei settori economici che caratterizzano la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente camerale, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore dell'Azienda speciale costituita dalla Camera di commercio, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società od altri organismi partecipati, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.

Art. 4

Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione

1. Possono accedere al finanziamento della Camera:
 - a. enti ed organismi privati senza finalità di lucro portatori di interessi generali per il sistema socio economico locale, sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile (quali ad esempio: associazioni di categoria e loro società di servizi, organismi del privato sociale; di rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori, ecc...);
 - b. enti pubblici o organismi a prevalente capitale pubblico per progetti di interesse diffuso per l'economia del territorio;
 - c. imprese, cooperative e loro consorzi, reti d'impresa, ecc. In tal caso si applica la disciplina degli interventi regolamentati da appositi bandi, di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Sono esclusi dai finanziamenti della Camera:
 - a. iniziative finalizzate al solo funzionamento di enti ed organismi di cui ai suddetti punti a) e b);
 - b. iniziative ed i progetti già conclusi, salvo i casi diversamente regolati da specifici bandi



- di cui al successivo art. 8;
- c. iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi, alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.
3. Non possono essere beneficiari di contributi della Camera:
 - a. i partiti politici e gli organismi a questi riconducibili;
 - b. i mass media, salvo quanto previsto negli interventi di cui al successivo art. 8;
 - c. i soggetti per i quali sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nel corso di procedimenti per l'erogazione dei contributi camerali.
 4. In caso di iniziative già previste nel preventivo economico, valutato che non ci siano scostamenti dagli stanziamenti previsti si potrà procedere direttamente con determinazione dirigenziale.
 5. I destinatari, che operano al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente camerale, potranno essere beneficiari di sostegni finanziari e forme di supporto diverse comunque denominate, se erogati nel rispetto di specifiche prescrizioni dei Programmi comunitari alle quali l'Ente partecipa in qualità di partner o per iniziative/progetti che presentino fondatamente prevedibili e favorevoli ripercussioni per l'economia del territorio.

Art. 5

Requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari del sostegno finanziario

1. Per l'ammissione a contributo i soggetti richiedenti devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, con il pagamento del diritto annuale camerale e con quant'altro previsto dalla normativa vigente; ove, in sede di esame dell'istanza presentata, si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui il diritto camerale è dovuto, è ammessa la regolarizzazione nei modi e nei termini previsti. In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.
2. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 2,00.

TITOLO II

Tipologia degli interventi camerali

Art. 6

Tipologia degli interventi camerali

1. La Camera interviene a sostegno dell'economia locale tramite le seguenti diverse specifiche modalità:
 - A) Attuazione diretta di iniziative;
 - B) Interventi previa emanazione di appositi regolamenti o bandi;
 - C) Contributo ordinario;
 - D) Interventi in compartecipazione.

Art. 7



A) Attuazione diretta di iniziative

1. La Camera può gestire ed attuare iniziative promozionali direttamente con attrezzature, risorse umane e risorse finanziarie proprie e/o assegnate da soggetti pubblici e/o privati oppure avvalendosi di soggetti esterni specializzati nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 8

B) Interventi previa emanazione di appositi regolamenti o bandi

1. I regolamenti ed i bandi di singole iniziative con le quali venga disposta la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di soggetti contengono le seguenti condizioni:
 - a. finalità dell'iniziativa e requisiti dei beneficiari;
 - b. limite di spesa ammissibile e misura massima del contributo concedibile;
 - c. scadenza dei termini per la presentazione della domanda, modulistica e documentazione da presentare, criteri per l'esame delle domande;
 - d. indicazione delle cause di esclusione e cause di revoca del contributo concesso;
 - e. modalità e procedure per la concessione, rendicontazione e liquidazione del contributo;
 - f. indicazione del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni, ai sensi della normativa vigente.
2. I regolamenti e bandi sono sottoposti alla approvazione della Giunta camerale. Gli atti di concessione e gestione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente competente. Fermo restando le finalità del bando o regolamento nei suoi elementi essenziali, eventuali modifiche appositamente motivate potranno essere apportate dal Dirigente competente.
3. Ogni bando o regolamento, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, potrà prevedere ulteriori specifiche limitazioni e/o condizioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato.
4. Per quanto non previsto dai regolamenti e bandi, si applica la disciplina prevista per la concessione del contributo ordinario descritta al Titolo III del presente regolamento.

Art. 9

C) Contributo ordinario

1. L'Ente camerale può concedere un contributo su presentazione di progetti o iniziative di soggetti terzi, di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere a) e b), che contengano una esauriente illustrazione delle azioni per le quali si richiede il contributo e che evidenzino le positive ricadute per l'economia locale. I progetti dovranno quindi essere coerenti con i fini istituzionali e la programmazione dell'Ente camerale e collegati agli obiettivi strategici annuali.
2. Per le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo si rinvia al Titolo



III del presente regolamento.

Art. 10

D) Interventi in compartecipazione

1. La Camera, in coerenza con il vigente piano strategico pluriennale, può realizzare iniziative promozionali dirette in compartecipazione con organismi pubblici o privati, di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere a) e b), su proposta di questi o su iniziativa della Camera, finalizzate a promuovere e valorizzare il territorio e tutte le sue specificità produttive ed economiche, ambientali, paesaggistiche e storico culturali. In caso di iniziativa proposta in realizzazione con Enti pubblici, la compartecipazione risulta la modalità da privilegiare.
2. Gli interventi oggetto di sostegno in compartecipazione devono prevedere una attività progettuale congiunta tra il soggetto partner e la Camera di commercio, in termini di condivisione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati da produrre, delle attività da svolgere, delle tempistiche e del budget.
3. Le progettualità, che dovranno pervenire di norma 45 giorni prima dell'evento, previa istruttoria della richiesta finalizzata alla verifica del rispetto dei requisiti formali di cui al Titolo I del presente regolamento, saranno valutate dalla Giunta camerale che, sulla base della coerenza con le finalità e le strategie dell'Ente, delibererà, a sua insindacabile discrezione, in merito all'accoglienza delle proposte determinandone, altresì, l'eventuale entità economica della compartecipazione camerale a parziale copertura del budget complessivo.
4. Il sostegno finanziario fermo restando il limite dell'entità massima della partecipazione finanziaria camerale preliminarmente stabilita, potrà essere erogato attraverso l'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa e/o con la refusione di oneri sostenuti dal soggetto partecipante, previa presentazione di un rendiconto analitico finale delle spese sostenute per la realizzazione della stessa.
5. Non possono essere sostenuti in compartecipazione i progetti le cui proposte comportino il finanziamento di attività, i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi soggetti partner, ovvero soggetti controllati e collegati.
6. Il soggetto partner si impegna a collaborare alla congiunta realizzazione, monitoraggio e valutazione dell'esito dell'iniziativa, nonché a dare visibilità esterna della collaborazione con la Camera, secondo le modalità di volta in volta convenute e mediante adeguato e corretto uso del logo camerale.
7. La compartecipazione camerale non potrà comunque essere superiore al disavanzo previsto tra risorse a copertura finanziaria e spese ammissibili di realizzazione del progetto. Il soggetto proponente, o il partenariato proponente, ha l'obbligo di compartecipare al progetto con proprie risorse finanziarie per un valore minimo pari al 10% del costo complessivo ammissibile, salvo, eventualmente, quando la compartecipazione camerale è destinata a supportare specifiche azioni nell'ambito di progettualità più ampie e complesse.
8. In caso di rendicontazione inferiore al totale stimato, le risorse camerali subiranno una



riduzione fino alla copertura dei costi ammissibili, fermo restando che la compartecipazione del proponente non potrà comunque essere inferiore al 10% del costo complessivo ammissibile. In caso di rendicontazione superiore al totale stimato, le risorse camerali non potranno superare comunque l'importo massimo stabilito dalla Giunta, mentre l'importo della compartecipazione del proponente dovrà essere almeno pari al valore definito sulla base della previsione dei costi, anche qualora questo risulti inferiore alla percentuale prevista del 10%.

9. Le compartecipazioni sono disciplinate da apposite convenzioni/accordi approvate con determinazione dirigenziale. Per quanto non specificatamente previsto si rimanda alla disciplina prevista per la concessione del contributo ordinario descritta al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO III

Procedure per la richiesta, concessione ed erogazione del contributo ordinario

Art. 11

Presentazione delle domande di contributo

1. I soggetti interessati, di norma 45 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, e comunque prima che la stessa sia stata avviata, devono presentare apposita domanda alla Camera, a mezzo posta elettronica certificata, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria ed altri organismi.
2. La domanda deve contenere:
 - a. generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A., regime fiscale del richiedente che in qualità di beneficiario del contributo sarà anche tenuto a presentare la rendicontazione finale;
 - b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa che metta in evidenza la data di inizio e conclusione, le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, il beneficiario, il numero delle imprese coinvolte e che ne traggono un concreto beneficio, i risultati attesi ed il vantaggio complessivamente conseguito nel territorio di competenza dal settore a cui l'intervento è indirizzato;
 - c. il piano finanziario delle entrate e delle spese, al netto del contributo camerale, previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica che evidenzii, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici, le sponsorizzazioni, i proventi dell'iniziativa e la percentuale di autofinanziamento. Dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
 - d. l'importo del contributo richiesto all'Ente camerale;
 - e. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità al beneficio;
 - f. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera: inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc., sui quali dovrà essere apposto il logo camerale e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del



Tirreno”; l’assenza senza giustificato motivo di tali forme di pubblicizzazione, che saranno verificate in sede di rendicontazione conclusiva, determina la decadenza della concessione del contributo camerale;

3. Soggetti diversi non possono presentare richiesta di contributo per una medesima iniziativa se non congiuntamente ed indicando tra di essi il soggetto capofila, cui destinare il contributo e che sarà tenuto a svolgere l’attività amministrativa, compresa la rendicontazione.

Art. 12

Istruttoria della domanda

1. L’ufficio camerale competente procede alla verifica della domanda volta ad accertare l’esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, qualora non sufficientemente esplicitati.
2. Ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e di documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza.
3. Accertata la regolarità della domanda, la Giunta adotta apposito provvedimento di accoglimento o rigetto.

Art. 13

Limiti dell’intervento finanziario camerale

1. La Giunta, nel valutare l’entità del contributo da assegnare, tiene conto dei seguenti criteri, in coerenza con le linee programmatiche dell’Ente: originalità dell’iniziativa, rilevanza dell’intervento economico sull’iniziativa del soggetto proponente, impatti su una pluralità di categorie economiche, ampie ricadute a favore del sistema socio-economico territoriale.
2. La misura del contributo camerale non potrà eccedere il 50% della differenza tra il totale dei costi ammissibili e le entrate accertate. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale ammissibile.
3. I progetti ammessi a contributo devono essere avviati e di norma conclusi entro l’anno solare di riferimento, salvo il caso di progetti pluriennali. E’ prevista la possibilità di richiedere una proroga dei termini di conclusione del progetto, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione del Dirigente competente eventualmente recepire.
4. Nel caso di mancata realizzazione dell’attività si procederà con la revoca del contributo.
5. I progetti finanziati non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

Art. 14

Spese ammissibili e non ammissibili



1. In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa comprovate da documenti fiscalmente validi e debitamente quietanzati. Al riguardo dai documenti finali di spesa dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.
2. Non sono ammissibili:
 - a. spese per il personale dipendente;
spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile, anche a tempo determinato, non espressamente sottoscritti per la realizzazione del progetto oggetto di contributo;
 - b. erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo;
 - c. spese di rappresentanza;
 - d. spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.). Non rientrano nella voce "fitto locali", e costituiscono pertanto elemento di costo, le iniziative realizzate presso strutture particolari, come teatri, cinema, auditorium, musei, ecc. specificamente utilizzate per l'effettuazione degli eventi. Tale circostanza deve risultare illustrata nel corpo del progetto;
 - e. spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
 - f. gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
 - g. spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità; nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
 - h. spese relative ad imposte (tasse, diritti di segreteria, etc);
 - i. oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune.
3. Le spese si intendono al netto di IVA qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario e devono essere sostenute posteriormente alla data di richiesta del contributo, a tal fine fa fede la data di emissione della fattura.

Art. 15

Adozione del provvedimento per la concessione del contributo

1. I provvedimenti sono adottati per competenza dalla Giunta. Il dispositivo del provvedimento deve indicare il soggetto beneficiario, l'importo del contributo concesso ed eventuali ulteriori condizioni a cui subordinare la concessione.

Art. 16

Rendicontazione, verifica dei risultati e liquidazione del contributo

1. Al termine dell'iniziativa il beneficiario deve trasmettere all'ufficio competente, entro 60 gg., apposita documentazione a consuntivo. E' possibile richiedere una proroga dei termini di presentazione della rendicontazione, previa richiesta motivata, che il dirigente competente può, se ritenuto opportuno, concedere sulla base delle suddette motivazioni.



2. Nei termini sopra citati, il beneficiario del contributo è tenuto a presentare la seguente documentazione a firma del legale rappresentante:
 - a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata, se possibile, da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi – evidenziati anche con appositi strumenti quali questionari di customer satisfaction, o indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione in riferimento agli obiettivi stabiliti - che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio, il numero di imprese coinvolte nell'iniziativa e la visibilità data all'intervento camerale;
 - b. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi previsti dalla legge, contenente, ove applicabile:
 - il rendiconto analitico delle entrate, con particolare riferimento agli altri contributi pubblici ricevuti per l'iniziativa (escluso quello camerale) e delle spese sostenute evidenziando il disavanzo;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati; qualora il beneficiario sia un Ente pubblico è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa o delibera/determina di approvazione del rendiconto;
 - la dichiarazione che le spese a cui si riferisce la documentazione di cui al punto precedente sono state effettivamente sostenute e sono tutte riferite all'iniziativa oggetto del contributo;
 - l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera;
 - copia dei materiali prodotti (studi, indagini, depliant, locandine, supporti audio-video, ecc) e/o in formato elettronico;
 - l'eventuale dichiarazione che l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo non rientra nello svolgimento di attività commerciale ai fini IVA;
 - la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - eventuale attestazione del rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
 - ogni altra eventuale dichiarazione che l'ufficio competente ritenesse utile acquisire in relazione alla particolarità del contributo assegnato.
3. L'ufficio verifica la regolarità ed il contenuto della documentazione presentata entro il termine massimo di 60 giorni. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, il Dirigente competente autorizza la liquidazione del contributo spettante.
4. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio competente provvede a darne ulteriore comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine fino a un massimo di 10 giorni. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti, potrà intendersi quale rinuncia al contributo.
5. In caso di rendicontazione superiore al totale stimato, fermo restando la misura del contributo di cui al precedente art. 13, il sostegno camerale non potrà superare comunque l'importo massimo stabilito dalla Giunta camerale. In caso di rendicontazione inferiore al totale stimato, fermo restando la suddetta misura, lo stesso contributo subirà una riduzione



proporzionale.

6. Nessun importo potrà essere erogato se dal bilancio consuntivo non emerge alcun disavanzo.
7. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese ammissibili a consuntivo risultino ridotte a meno del 50 per cento rispetto a quelle preventivate, il finanziamento concesso non potrà essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e valutati dalla Giunta camerale.

Art. 17

Controlli

1. Ai sensi della normativa vigente la Camera procederà a controlli anche a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si procederà alla revoca del contributo ottenuto in base alla dichiarazione non veritiera.

Art. 18

Tutela della privacy

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, ai sensi del RGPD UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 28 ottobre 2019.